

N. 78 Reg. ordinanze 2026
Ordinanza del 9 marzo 2026 della Corte
d'appello di L'Aquila nel procedimento
civile promosso da A. G. c/Comune di
Pescara



LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati:

Nicoletta Orlandi	Presidente rel.
Carla Ciofani	Consigliera
Andrea Dell'Orso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1004/2025

TRA

G **A** (C.F.:), nato a il ,
elettivamente domiciliato in Pescara, via De Amicis, n. 74, presso lo studio
dell'avvocato Leone Di Giannantonio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura
rilasciata su separato documento informatico in primo grado e che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
avvleonediannantonio@cnfpec.it

appellante

E

COMUNE DI PESCARA (C.F. 00124600685), con sede a Pescara, in Piazza Italia n.
1, in persona del sindaco *pro tempore* Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avvocato



Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale (C.F.: PTCLRN63T56C632G; PEC: *avvlorenapetaccia@cnfpec.it*), in virtù di procura rilasciata su separato atto informatico in appello ed in virtù di deliberazione di Giunta Comunale in atti;

appellato

CENNI SUL FATTO

1. Il Tribunale ordinario di Pescara, con sentenza n. 976/2025 pubblicata il 25.09.25, non notificata, ha rigettato (ponendo le spese di lite a carico del soccombente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato) la domanda proposta da G.

A nei confronti del Comune di Pescara, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia del Decreto Dirigenziale del Comune di Pescara n. , datato e notificato il concernente la declaratoria di decadenza dello stesso G. , nato a il , dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare (ERP/ATER), sito in , via .

n. scala piano , di proprietà dell'ATER di Pescara, a causa della «violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) bis e dall'art. 34, comma 1, lett. d) della L.R. 96/96», avvenuta in costanza di rapporto.

Il Decreto Dirigenziale precisava che la decadenza era disposta su parere vincolante della Commissione ERP, secondo la quale vi era stata «violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b) bis e comma 5 e dell'art. 34, comma 1, lett. d) della L.R. 96/96», «avendo l'assegnatario riportato Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22/09/2019, come da Casellario Giudiziale n° 1090/2024/R per il reato di cui all'art. 493 del C.P. e ancora:

– per il reato di cui all'art. 125 del D.P.R. n° 115 del 30/05/2002, con Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 2.07.2020, come certificato dal Casellario Giudiziale n° 1695/2024/R commessi dal coniuge dell'assegnatario, I G. e componente del nucleo familiare la cui pena edittale è superiore a 2 anni;



– per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R n° 309/1990 con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila irrevocabile il 17.06.2022, come da certificato del Casellario Giudiziale n°1695/2024/R, commessi dal coniuge dell’assegnatario e componente del nucleo familiare I _____ G. _____, la cui pena edittale è superiore a 2 anni».

Il Tribunale, accogliendo le deduzioni del Comune resistente, ha constatato che il decreto di decadenza risultava valido essendo integrata l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (*Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*), in quanto G _____ I _____, coniuge convivente dell’assegnatario e, quindi, componente del suo nucleo familiare, era stata condannata per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (recante una pena superiore nel massimo edittale a 2 anni), con sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila divenuta irrevocabile il 17.06.2022, espressamente richiamata nel provvedimento di decadenza.

1. 1. In particolare, il giudice di primo grado ha preso atto che l’art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996 prevede che la decadenza dall’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario «*e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all’assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite*».

Il Tribunale ha aggiunto che l’accordo a seguito del quale era stata emessa ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, divenuta irrevocabile nel 2022, riguardava unicamente la misura della pena e non anche la responsabilità penale della I _____: pertanto tale pronuncia doveva ritenersi una



“sentenza di condanna passata in giudicato”, ai fini del citato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale.

Lo stesso giudice ha infine ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità della impugnata decadenza, l'ammissione della sig.ra I alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (disposta dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza datata 02.05.2023), in quanto, da un lato, non sussiste coincidenza tra il piano dell'esecuzione della condanna penale e quello della meritevolezza per il mantenimento dell'assegnazione degli alloggi ERP/ATER e, dall'altro, la legge regionale n. 96 del 1996 non contempla esclusioni della decadenza in presenza di misure alternative.

1.2. Nella sentenza di primo grado si afferma inoltre che: **a)** le ulteriori situazioni concernenti la I, evidenziate nella memoria conclusiva, costituiscono deduzioni tardive e quindi inammissibili, e sono peraltro, «*in ogni caso, prive di rilevanza*» ai fini della valutazione della legittimità del Decreto di decadenza; **b)** «*le restanti doglianze rimangono assorbite*».

1.3. Nella predetta sentenza, pertanto, non vengono esaminati gli altri presupposti di decadenza indicati nel Decreto Dirigenziale, relativi ai decreti penali di condanna emessi nei confronti dell'assegnatario e della coniuge, fatti valere in primo grado nella comparsa di costituzione e nelle conclusioni del Comune.

2. Con ricorso depositato il 27.10.2025, notificato al Comune di Pescara a séguito di fissazione di udienza, il sig. G ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata articolando formalmente un unico motivo contenente censure sostanzialmente riassumibili in cinque motivi di gravame e denunciando altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della menzionata legge regionale n. 96 del 1996.

2.1. Con il **primo motivo**, l'appellante assume che il Tribunale ha confermato la validità del Decreto Dirigenziale sull'erroneo presupposto che il fondamento giuridico della dichiarazione di decadenza evocato dal Comune fosse l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 (relativo ad un componente del nucleo familiare dell'assegnatario), mentre il Decreto di decadenza e il suo prodromico



preavviso facevano riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *d*), della stessa legge regionale, relativo esclusivamente all'assegnatario, secondo i quali: «1. *I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni*» (art. 2, comma 1, lettera *b-bis*) e «*La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)*» (art. 34, comma 1, lett. *d*).

Il giudice avrebbe quindi omesso di considerare che il Comune di Pescara non aveva indicato il corretto fondamento giuridico del proprio provvedimento, adottato perciò in assenza di una specifica indicazione o previa contestazione nei confronti dell'assegnatario.

2.2. Con il **secondo motivo** l'appellante lamenta che, alla data del Decreto Dirigenziale _____, l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della citata legge regionale menzionava quale causa di decadenza esclusivamente le sentenze di condanna passate in giudicato e solo successivamente, a partire dal 12 dicembre 2024 (in forza dell'art. 1, comma 1, lettera *c*, della legge della Regione Abruzzo 09.12.2024, n. 24), anche il «*patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*», cioè ipotesi comunque diverse da quella riguardante la sig.ra I _____, destinataria di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila a séguito di accoglimento parziale del concordato di cui all'art. 599 cod. proc. pen., e quindi a séguito di una rinuncia a motivi di appello che «*non costituisce un'ammissione di responsabilità*» da parte dell'imputata.

2.3. Con il **terzo motivo**, l'appellante rileva che l'esecuzione dell'impugnato provvedimento di decadenza contrasterebbe con il principio costituzionale della



funzione rieducativa della pena stabilito dall'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto colpirebbe un nucleo familiare (composto da marito, moglie, figlio invalido tetraplegico nonché altri due minorenni affidati proprio alla I) nel quale una sua componente risulta impegnata in un percorso – l'affidamento in prova al servizio sociale – finalizzato all'attuazione del principio costituzionale della rieducazione/risocializzazione, tenuto anche conto che l' , dopo i fatti del di cui alla sentenza penale in discorso (divenuta irrevocabile solo nel 2022), non ha avuto altri rilevanti problemi con la giustizia.

Il rilascio forzato dell'alloggio popolare a séguito di decadenza dall'assegnazione, oltre alle inevitabili conseguenze in danno del figlio tetraplegico e dei due nipoti minori affidati alla I , porterebbe (secondo l'appellante) all'annullamento di quelle misure che hanno escluso sia l'accesso di quest'ultima nel circuito penitenziario che il rischio di recidiva. Infatti la misura alternativa alla detenzione, concessa alla sig.ra I , sarebbe necessariamente revocata perché questa – al pari degli altri componenti del nucleo familiare – non avrebbe né la possibilità né la capacità economica di trovare alternative abitative, così perdendo il necessario requisito del domicilio e dovendo pertanto fare immediato ingresso in una struttura carceraria.

Nel caso di specie, quindi, si creerebbe un corto circuito funzionale tra poteri dello Stato, perché la tutela di uno specifico interesse della pubblica amministrazione (gestione dell'edilizia popolare) si porrebbe in netto contrasto con la tutela di un principio costituzionale dello Stato medesimo (finalità rieducativa della pena), con paradossale compressione di questo principio a favore del predetto interesse.

A questo riguardo il sig. G. , in un altro passo dell'appello, denuncia inoltre, sia pure genericamente, la violazione da parte del Comune, con la descritta azione amministrativa basata sull'applicazione della citata legge regionale n. 96 del 1996, di «*differenti principi costituzionali*» volti a tutelare «*interessi primari*» dei cittadini («*abitazione, salute, risocializzazione, tutela, ecc.*»).

2.4. Il quarto motivo di appello afferisce al contrasto tra le disposizioni in questione e l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contemplanò, ai fini della



decadenza, la data dell'irrevocabilità della sentenza (nella specie, 2022), anziché quella di commissione del fatto. Ciò in quanto la decadenza nel caso di specie sarebbe fondata su fatti commessi dalla I nel , ben prima dell'entrata in vigore della disciplina applicata («introdotta nel 2018»): un eventuale coimputato, a sua volta assegnatario di un alloggio ERP, che avesse posto in essere le medesime condotte, ma avesse scelto un percorso processuale diverso, ove fosse stato destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna anteriore al 2018, non sarebbe incorso in decadenza dall'assegnazione.

2.5. Con un **quinto motivo** di impugnazione, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui «*le ulteriori situazioni concernenti la I evidenziate nella memoria conclusiva rappresentano deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma in ogni caso prive di ogni rilevanza*»), la documentazione da lui depositata nel corso del processo non era né tardiva né irrilevante.

Quanto ai documenti depositati per l'udienza del 24.10.2024, disposta per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rileva che il decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, di affidamento alla I della minore M G C , nata il con contestuale nomina della stessa I (nonna paterna) quale tutrice della predetta minore, era datato 20.06.2024.

Quanto ai documenti depositati unitamente alle concesse note conclusive (del 19.05.2025, redatte per l'udienza di discussione del 20.05.2025): **a)** il decreto di nomina della I nonna paterna, quale tutrice del minore M G , nato il , era stato emesso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara in data 06.03.2025; **b)** il certificato di stato di famiglia era aggiornato al 13.05.2025 (come da «prodromica richiesta») ed evidenziava che il Comune di Pescara aveva concesso, in corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M G C ; M G), a séguito ed in forza dei provvedimenti giudiziari sopra indicati.



Secondo l'appellante, pertanto, la suddetta produzione documentale non era tardiva, considerato che il ricorso in primo grado era stato depositato il 14.06.2024 e che l'udienza di discussione si era tenuta il 20.05.2025: non solo si tratta di documenti "sopravvenuti" nel corso del giudizio di primo grado (così qualificati anche dal Tribunale), ma il Comune non aveva eccepito la tardività della loro produzione, essendosi limitato a chiedere e ottenere dal giudice un termine per controdedurre.

Sempre ad avviso dell'appellante, la medesima documentazione, oltre a non essere tardiva, non era neppure irrilevante, per le ragioni esposte dal ricorrente nelle note conclusionali del processo di primo grado, nelle quali si evidenziava una situazione sociale estremamente delicata del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, composto anche da un figlio tetraplegico e da due nipoti minori di età.

2.6. In via cautelare, il sig. G ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Conclude per l'accoglimento del «*motivo proposto*» e quindi per l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi riportate, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e competenze di lite.

Insiste, infine, affinché la Corte adita valuti la possibilità di sollevare «*questione di legittimità costituzionale quantomeno in relazione a quelle parti della L.R. 96/96 (art. 2 lett. b-bis e art. 34, lett. e-ter) che contemplano ai fini della sua applicazione la data dell'irrevocabilità della sentenza anziché la data di commissione del fatto, e che non limitano l'applicazione dell'annullamento o della decadenza in presenza di altri principi costituzionali non comprimibili*»

3. Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 29.10.2025, il Presidente della sezione civile di questa Corte, in accoglimento di istanza proposta *ante causam* dall'appellante, rilevato che il 22.10.2025 il Comune di Pescara aveva notificato l'ordine di rilascio dell'abitazione, ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ed ha fissato per la conferma, la modifica o la revoca del decreto l'udienza del 16.12.2025, da svolgersi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.



4. Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio, chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile per la mancata indicazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale o per la novità delle deduzioni oppure che venisse rigettato per infondatezza unitamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

L'appellato, dopo aver rilevato che il Decreto di decadenza era stato formalmente emesso in considerazione dei reati commessi sia dall'assegnatario sia dalla coniuge di questo, I. Gi., osserva che il richiamo, nel provvedimento, all'art. 34, comma 1, lettera *d*), anziché dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996, costituisce un «*mero refuso*», che non ha impedito al ricorrente di prendere posizione non solo sul decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, ma anche sulle condanne irrevocabili inflitte alla coniuge, una delle quali recante una pena di anni 4 di reclusione e riguardante il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti), comportante, per il coniuge convivente assegnatario, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER.

Eccepisce l'inammissibilità: **a)** della deduzione dell'impossibilità anche economica dell'appellante e dei suoi familiari di trovare alternative abitative, trattandosi di circostanza indicata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.; **b)** in generale di tutte le situazioni afferenti alla coniuge dell'assegnatario, non solo perché addotte tardivamente in primo grado, cioè (nella specie) il giorno prima dell'udienza di comparizione o unitamente alle note conclusive, in violazione dei principi del rito del lavoro o del rito locatizio applicato e, quindi, anche tardivamente documentate (come correttamente affermato dal Tribunale), ma anche perché afferenti a fatti irrilevanti ai fini della decisione (compresi quelli oggetto dei documenti formati in corso di causa).

5. Con ordinanza in data 16.12.2025 questa Corte, confermando il proprio precedente decreto, ha ordinato la sospensione, in pendenza del giudizio di appello, dell'esecutività della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa all'udienza del



3.02.2026, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine per dedurre in ordine alle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

6. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed il Comune di Pescara ha dedotto l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'appellante, richiamando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2023 in tema di revoca di prestazioni assistenziali a seguito di condanna penale.

7. Con ordinanza in data 04.02.2026 la Corte si è riservata di provvedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sul primo, sul secondo, sul quarto e sulla prima parte del quinto motivo di appello.

1.1. Il primo motivo di appello, sia pure valutato (al pari dei successivi) nei limiti delibatori e provvisori di questa ordinanza, non appare fondato.

Secondo l'appellante, il giudice ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla ricorrenza (con riferimento ad una componente del nucleo familiare dell'assegnatario) della fattispecie di cui all'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (*Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*), senza considerare però che il Decreto di decadenza e il suo prodromico preavviso menzionavano solo il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *d*), della stessa legge regionale, riguardante l'assegnatario: in tal modo il Tribunale si sarebbe basato su un fondamento giuridico del Decreto di decadenza non invocato dal Comune di Pescara, che aveva indicato invece una diversa e non corretta giustificazione del provvedimento.

Tale assunto del sig. G. è però inesatto sotto vari profili.

In primo luogo, i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b-bis*) (richiamato nel Decreto) debbono sussistere non solo per l'assegnatario, ma anche (per tutta la durata del rapporto) per i componenti del suo nucleo familiare, come disponeva



il comma 5 dello stesso art. 2 nel testo vigente all'epoca dell'adozione del Decreto di decadenza.

In secondo luogo, le fattispecie di cui agli artt. 2, comma 1, lettera *b-bis*), e 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 risultavano quindi parzialmente sovrapponibili, come nella specie: la suddetta irrevocabile condanna penale della coniuge dell'assegnatario ai sensi dell'art. 73 del T.U. di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, per un fatto di non lieve entità, costituiva, ad un tempo, sia una condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni (art. 2, comma 1, lettera *b-bis*, applicabile, come visto, anche ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2), sia una condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis*, «*e/o 380 del codice di procedura penale*» (art. 34, comma 1, lettera *e-ter*, con riguardo ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario).

In terzo luogo, alla luce delle precedenti osservazioni, appare plausibile l'affermazione del Comune di Pescara, contenuta nella sua comparsa di costituzione in appello, di avere erroneamente menzionato, nel Decreto Dirigenziale (al pari della Commissione ERP, che, nel suo previo parere vincolante e obbligatorio, aveva citato anche l'art. 34, comma 1, lettera *d*, della legge regionale in discorso), per un «*mero refuso*», l'art. 34, comma 1, lettera *d*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, in luogo dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della stessa legge regionale.

In quarto luogo, come evidenziato dall'appellato, il Decreto del Comune indica esplicitamente la sentenza di condanna della I a 4 anni di reclusione per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) quale motivo della decadenza; circostanza considerata fondata e dirimente dal giudice di primo grado. Era dunque manifesto che proprio tale pronuncia penale, emessa nei confronti di una componente del nucleo familiare dell'assegnatario, era ritenuta ostativa al mantenimento del rapporto derivante dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER: ciò ha consentito al G di bene intendere le ragioni della decadenza e lo ha messo in condizione di apprestare tempestivamente le sue difese (anche in fase



precontenziosa, come previsto dalla legge, a séguito del preavviso di decadenza). Del resto, nello stesso appello viene espressamente impugnata, con il terzo motivo, proprio l'interpretazione data dal Tribunale al sopra menzionato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge regionale.

A tal proposito giova sottolineare (ed il rilievo è in ogni caso decisivo) che la motivazione effettiva della disposta decadenza è data dai precedenti penali ritenuti dal Comune ostativi alla permanenza del rapporto ai sensi della legge regionale n. 96 del 1996 dettagliatamente elencati nel Decreto notificato all'assegnatario: a fronte di tale esplicita contestazione non rileva il formale richiamo (non importa qui se corretto o no) delle singole disposizioni della medesima legge regionale contenuto nel Decreto di decadenza.

Per meglio comprendere tale conclusione, anche ai fini di un compiuto esame dell'appello, è comunque opportuno richiamare il quadro normativo essenziale di riferimento costituito dalle norme della citata legge regionale che sono di interesse e che sono menzionate negli scritti difensivi delle parti. Le disposizioni sono qui riportate nel testo vigente all'epoca dell'emissione dell'impugnato Decreto Dirigenziale n. del Comune di Pescara (); data questa rilevante, anche se successiva a quella di assegnazione, trattandosi di rapporto di durata intercorrente tra il Comune e l'assegnatario. La legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 così statuiva all'epoca: **a) art. 2, comma 1, lettera b-bis**): «1. *I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni*» [testo vigente a decorrere dal 19.12.2019, in forza degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34]; **b) art. 34, comma 1, lettera e-ter**): «1. *La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato*



*condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.P.R. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite» [testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 23 luglio 2018, n. 18, poi modificato da altra legge regionale, ma reviviscente dal 12 marzo 2020 per statuizione espressa dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, e vigente fino al 12 dicembre 2024, cioè fino alla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2024, n. 24]; **art. 34, comma 1, lettera d)**: «1. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)» [testo in cui le parole «abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione» sono interpretate autenticamente dall'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 6 febbraio 2025, n. 3, nel senso che «anche la sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportata dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio»].*

Queste disposizioni si integrano, formando sistema, con l'**art. 2, comma 5**, della stessa legge regionale n. 96 del 1996: «I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto» [testo vigente dal 12.03.2020, in forza degli artt. 5, comma 2, e 10, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, fino al 19.09.2024, data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 17 settembre 2024, n. 15, che ha eliminato il richiamo alla lettera b-bis) ed ha aggiunto quello alla «lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34»].



È utile ricordare della medesima legge regionale n. 96 del 1996, per completezza, anche: 1) l'**art. 2, comma 2** (nel testo vigente al momento del Decreto di decadenza: «*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*»); 2) l'**art. 2, comma 7-bis** (nel testo vigente al momento del Decreto di decadenza): «*I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione*».

1.2. Con il **secondo motivo**, l'appellante deduce (come sopra visto) che il giudice di primo grado ha fatto erronea applicazione dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nel ritenere che tale norma preveda quale causa di decadenza una sentenza emessa a séguito di patteggiamento, ipotesi invece introdotta solo nel 2024, in aggiunta alla originaria esclusiva previsione della condanna penale passata in giudicato.

Anche tale motivo **non appare fondato**.

Nella specie, infatti, viene in rilievo non già una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (che, non implicando una dichiarazione di reità, non costituisce sentenza di condanna, se non ad alcuni effetti specificamente stabiliti dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art. 445 cod. proc. pen.), ma – con accertamento in primo grado non oggetto di censure sul punto – una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila divenuta irrevocabile in data 17.06.2022 (come da certificato del Casellario giudiziale in atti), emessa a séguito di concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., riguardante la sola misura della pena e non anche la responsabilità penale della I (la cui reità è perciò accertata e incontrovertibile). Appare perciò corretta l'interpretazione del Tribunale, secondo cui tale pronuncia deve ritenersi, ai fini di causa, una “sentenza di condanna passata in giudicato”.

Ad abundantiam, va osservato che la sentenza emessa in sede di concordato rileva come giudicato penale di condanna non solo ai fini del citato art. 34, comma 1,



lettera *e-ter*), della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, ma anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b-bis*), della stessa legge, come testualmente contestato all'assegnatario (implicitamente, ma evidentemente, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2, vista la menzione espressa, contenuta nel Decreto di decadenza, della suddetta pronuncia penale emessa nei confronti della moglie convivente I), che già nel testo vigente alla data del Decreto Dirigenziale, prevedeva quale causa di decadenza anche la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

1.3. Con il **quarto motivo**, l'appellante **eccepisce l'illegittimità costituzionale**, in relazione all'art. 3 Cost., dell'applicato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui prevede la decadenza dall'assegnazione per effetto di una condanna penale con riferimento alla data (casuale) del passaggio in giudicato anziché a quella della commissione del fatto.

L'eccezione appare **manifestamente infondata**.

La necessità di attendere la definizione del giudizio penale deriva dall'art. 27, secondo comma, Cost. («*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*») e non è irragionevole individuare la data certa di tale definitività come punto rilevante per la immediata decadenza dal rapporto di durata derivante dall'assegnazione dell'alloggio, in luogo di far cessare il rapporto a decorrere dalla data di commissione del reato, procedendo a ritroso dopo la formazione del giudicato (che può intervenire anche molto tempo dopo, come nel caso di specie), così rendendo *a posteriori* illegittimo il periodo intermedio, con i connessi intuibili problemi pratici e teorici.

Deve essere sottolineato che il rapporto conseguente all'assegnazione di un alloggio ERP/ATER costituisce un rapporto di durata al quale si applicano le norme sopravvenute all'assegnazione (eventualmente anche quelle relative a nuove ipotesi di decadenza: *ex plurimis*, Cass. civ. n. 1851 del 2001) e quindi a maggior ragione può ben rilevare un sopravvenuto accertamento definitivo di un fatto commesso anteriormente.

1.4. Con la **prima parte del quinto motivo**, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le produzioni documentali



successive al deposito del ricorso introduttivo sono tempestive, perché riguardanti atti sopravvenuti nel corso del giudizio.

Questa prima parte del quinto motivo è **fondata**.

Nel cosiddetto rito locatizio di cui all'art. 447-*bis* cod. proc. civ., applicato al presente giudizio (in quanto concernente il rapporto derivante dall'assegnazione di un alloggio ERP/ATER), i documenti devono essere prodotti dal ricorrente, a pena di decadenza, unitamente al deposito del ricorso (art. 414, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dal primo comma del citato art. 447-*bis*), salvo, beninteso, che la tardività dipenda da fatto non imputabile alla parte o riguardi documenti formati successivamente (*ex plurimis*, Cass. civ. n. 25346 del 2019).

Nella specie, a fronte dell'allegazione nel ricorso (depositato in data 14.06.2024) della situazione del proprio nucleo familiare, «composto anche da un figlio portatore di grave inabilità» (tetraplegia con ritardo cognitivo e del linguaggio, come specificato dal certificato di riconoscimento dell'invalidità al 100%), oltre che da una coniuge ammessa in data 08.05.2023 all'affidamento in prova al servizio sociale per reati commessi fino al (come ugualmente documentato), il G. ha prodotto in giudizio: **a.)** in data 23.10.2024, in vista dell'udienza di prima comparizione del 24.10.2024, il decreto, datato 01.07.2024, con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'affidamento alla coniuge del ricorrente, I Gi, della minore M G C, nata il, e contestualmente ha nominato la stessa I (quale nonna paterna) tutrice della predetta minore; **b.)** in data 19.05.2025, con le note conclusionali, in vista dell'udienza di discussione del 20.05.2025, poi rinviata al 25.09.2025 per l'esame della documentazione prodotta dal ricorrente: **b.1.)** il decreto datato 06.03.2025 con cui il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara ha nominato l' (nonna paterna) tutrice del minore M G, nato il; **b.2.)** il certificato di stato di famiglia aggiornato al dal quale risulta che il Comune di Pescara aveva concesso, in corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M G C; M G), a séguito e in forza dei suddetti provvedimenti giudiziari; **b.3.)** la



richiesta presentata dalla I _____ il _____ di iscrizione anagrafica del minore M _____ G _____ (iscrizione rilasciata il giorno _____).

Tali dati evidenziano che la suddetta produzione documentale, in ragione dell'epoca di formazione dei documenti (successiva al _____), va considerata tempestiva, come del resto riconosciuto, nella comparsa di costituzione in appello, dallo stesso Comune di Pescara, il quale, pur mantenendo ferma l'eccezione di irrilevanza, ha ammesso che i «documenti [...] emessi successivamente al deposito del ricorso» sono «in teoria, producibili».

Ovviamente, alla tempestività della produzione dei documenti deve accompagnarsi (come evidenziato dall'appellato) la rilevanza di quanto documentato: rilevanza sostenuta con la seconda parte dello stesso quinto motivo di appello.

2. Sul residuo *thema decidendum* (terzo motivo e seconda parte del quinto motivo di appello).

2.1. Il residuo *thema decidendum* di questo giudizio concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.

La fattispecie riguarda infatti, tra le ipotesi contestate all'assegnatario nel Decreto Dirigenziale, solo quella relativa alla condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione e alla multa di € 18.000,00, inflitta con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, divenuta irrevocabile il 17.06.2022, per il reato (integrante un fatto di non lieve entità) di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal _____ da I _____ G _____, coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo familiare di questo.

Tale limitazione deriva dal fatto che il giudice di primo grado – evidentemente aderendo alle osservazioni contenute nel ricorso introduttivo – ha esaminato esclusivamente tale pronuncia come causa ostativa alla permanenza del rapporto, senza



che il Comune, sia in primo grado («*Gli ulteriori assunti difensivi [scilicet: dell'assegnatario], relativi alla equiparazione del decreto penale di condanna alla condanna penale da sentenza, devono ritenersi del tutto ininfluenti stante la decisività, nella fattispecie*», della condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), sia in appello (in cui prende in considerazione soltanto la predetta condanna relativa agli stupefacenti), abbia mai insistito sull'efficacia ostativa delle altre pronunce penali emesse nei confronti dell'assegnatario o della coniuge contestate nel Decreto di decadenza.

In ogni caso, appare chiaro anche allo stesso Comune (come si desume dalla sua linea difensiva) che non potrebbero costituire causa di decadenza né il «*Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22/09/2019, come da Casellario Giudiziale n° 1090/2024/R*», emesso nei confronti di G. A per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il (erroneamente indicato nel Decreto di decadenza come 493 cod. pen.), con condanna al pagamento della multa di € 1.250,00 e pena sospesa; né il «*Decreto Penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 22.07.2020, come certificato dal Casellario Giudiziale n° 1695/2024/R*» per il reato di cui all'art. 125 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, avente ad oggetto violazione delle disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale, commesso da I G il (pena della reclusione di mesi 6 e multa di € 200,00; reclusione sostituita con la multa di € 13.500,00).

Tali ultime due pronunce, va qui ribadito, non integrano “condanne penali” idonee a costituire causa di decadenza dall'assegnazione, perché, come precisato dalla più recente e convincente giurisprudenza amministrativa (che supera un precedente diverso orientamento), «*le diversità strutturali, funzionali e di contenuto esistenti tra la condanna conseguente a Decreto penale da un lato, e quella discendente dalla sentenza di patteggiamento dall'altro – riti che a loro volta si differenziano dalla sentenza di condanna a cognitio plena, nelle due forme del rito dibattimentale e del rito abbreviato – corroborano*» la conclusione secondo cui, in base all'interpretazione restrittiva che deve essere riservata alle disposizioni eccezionali, per «condanna penale» ostativa alla



sussistenza dei requisiti di onorabilità deve intendersi esclusivamente una condanna da cognizione piena o da patteggiamento (sulla reità) e non anche un decreto penale di condanna (vedi, *amplius*, Consiglio di Stato, sezione VII giurisdizionale, sentenza n. 11609/2022 del 29.11.2022). Infatti, ai sensi del comma 5, terzo periodo, dell'art. 460 cod. proc. pen., «Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo»; fatte salve, ovviamente, eventuali specifiche diverse disposizioni di legge, che nella specie sono assenti (anche nella legge regionale n. 96 del 1996).

Si noti che l'appellante, nel richiamare genericamente le conclusioni formulate in primo grado, ha riproposto (probabilmente per tuziorismo) anche le censure basate sulla non ostatività dei decreti penali di condanna.

2.2. Non vi è dubbio che la citata condanna penale irrevocabile inflitta a I. G. per i delitti non colposi (e di non lieve entità) di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 integri l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della più volte richiamata legge regionale n. 96 del 1996, perché: **a)** il giudicato è intervenuto in costanza del rapporto derivante dall'assegnazione; **b)** la condanna riguarda una componente del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio. Si dovrebbe perciò concludere per il rigetto dell'appello.

Resta tuttavia da valutare se sussistano questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma regionale (sollevate dalla parte con il **terzo motivo di appello** e comunque sollevabili **d'ufficio**) che non siano manifestamente infondate.

In caso affermativo, dovrà essere vagliata positivamente la rilevanza dei documenti prodotti dal G., da questi rivendicata con la seconda parte del quinto motivo d'appello.

3. Sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 e sulla loro non manifesta infondatezza.

Una volta individuato come sopra il residuo *thema decidendum*, emergono, sotto vari profili (alcuni prospettati con il sopra riportato **terzo motivo di appello**, altri rilevati d'ufficio), diversi dubbi sulla legittimità costituzionale del citato art. 34, comma



1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 del quale deve farsi applicazione in giudizio. Poiché le correlative questioni di legittimità costituzionale involgono il nucleo familiare dell'appellante, i documenti prodotti da G Alfonso attinenti a tale nucleo debbono ritenersi rilevanti (in accoglimento della **seconda parte del quinto motivo d'appello**, in riferimento anche al terzo motivo) ai fini dell'esame delle questioni stesse. Va precisato che dette questioni (qui di séguito esposte) non sono state esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 9 del 2021, riguardante altri aspetti della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.

3.1. Un primo dubbio di legittimità costituzionale riguarda l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche quando il giudicato penale di condanna ostativo alla prosecuzione intervenga, nel corso del rapporto, per un reato commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario (nella specie, la coniuge).

Il dubbio si pone in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza di considerare rilevante ai fini della decadenza il fatto, sopravvenuto all'assegnazione e non controllabile dall'assegnatario, che per un componente del nucleo familiare di quest'ultimo (nella specie, I G , coniuge dell'assegnatario G A) sia intervenuto un giudicato penale per un reato integrante uno dei previsti casi di "indegnità". Pur non costituendo una sanzione penale in senso stretto né una sanzione amministrativa dotata di afflittività assimilabile ad una sanzione penale, non è ragionevole, infatti, che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sia la conseguenza di un evento sopraggiunto (comportante la perdita di un requisito di onorabilità) posto in essere non dall'assegnatario, ma da un soggetto da questi diverso ed autonomo. Il compimento di un atto da parte di tale soggetto, non rientrante nella sfera di controllo esercitabile dall'assegnatario (ancorché si tratti di un componente del suo nucleo familiare), rende illogica e sproporzionata la conseguenza (oltretutto automatica, senza alcuna possibilità di valutare il caso concreto e di approntare rimedi) di privare tutti gli incolpevoli altri membri del nucleo familiare del diritto di godere del bene primario costituito da un alloggio abitativo assegnato dal Comune anche in ragione



della scarsa complessiva capacità economica della famiglia del beneficiario. Né avrebbe senso mantenere l'assegnazione escludendo dal nucleo familiare la sola condannata I , la quale allo stato, da un lato, non deve scontare la pena in carcere (dato l'affidamento in prova al servizio sociale) e, dall'altro (come risulta dal certificato dello stato di famiglia), deve accudire, oltre a un figlio maggiorenne tetraplegico ed invalido al 100%, due minorenni facenti parte della famiglia, per i quali i competenti organi giudiziari hanno ritenuto essenziale, per lo sviluppo della persona, la presenza della nonna affidataria.

L'irragionevolezza della norma oggetto della questione assume, del resto, particolare rilievo quando la si ponga a raffronto con altre norme in materia di prestazioni sociali complesse. Ad esempio, in materia di assegno di inclusione, l'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede la decadenza dal beneficio solo in caso di condanna penale irrevocabile per un reato ostativo pronunciata a carico del beneficiario e non anche degli altri componenti del nucleo familiare; questi ultimi, invece, ove siano colpiti da una sentenza irrevocabile di condanna per tali reati, possono essere esclusi dal calcolo dell'assegno lasciando impregiudicati i diritti degli altri incolpevoli componenti del nucleo familiare alla prestazione sociale. Tale possibilità conferma, sul piano sistematico, la ragionevolezza di evitare automatismi decadenziali a carico indiscriminatamente di tutti i componenti del nucleo familiare estranei al reato, altrimenti ingiustamente colpiti per il solo fatto di appartenere al medesimo nucleo familiare del condannato destinatario del beneficio.

Il medesimo dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato dall'appellante in relazione anche all'art. 27, primo comma, Cost.

La caratteristica della personalità della responsabilità penale rende irragionevole che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio si produca, quale diretto effetto extrapenale della sopravvenuta condanna, in capo non già al soggetto condannato penalmente (l'I), ma all'assegnatario (il G.) e agli altri componenti del nucleo familiare (comunque composto). Vale anche in questo caso, per



un raffronto, il sopra indicato esempio dell'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, quale convertito in legge.

3.2. Un secondo dubbio di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., riguarda sempre il predetto art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione anche nel caso in cui il componente del nucleo familiare dell'assegnatario (componente che ha riportato la irrevocabile condanna penale ostativa alla prosecuzione del rapporto) sia stato ammesso, in riferimento a tale pronuncia, alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ove ricorrano – come nella specie – obiettive e gravi difficoltà (economiche o no) di reperire una diversa adeguata abitazione per i componenti di tale nucleo familiare.

Giova sottolineare l'irragionevolezza, per l'ordinamento nel suo complesso, di ritenere la condannata, da un lato, meritevole di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova (avendo dato, per il Tribunale di sorveglianza, *«prova di sicuro ravvedimento»* e di inserimento nel contesto sociale, lavorando come addetta alla mensa di un asilo nido, ma, dall'altro e al tempo stesso, considerarla versare in uno stato di “indegnità” a causa della medesima condanna, tale da comportare per il marito assegnatario la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (per un'argomentazione in parte simile, sia pure riferita a fattispecie diversa, in tema di misure assistenziali, Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2021, punto 8.3.2. del *Considerato in diritto*). L'irragionevolezza appare ancor più evidente, se si considera che tra le prescrizioni poste a I G dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con l'ordinanza in atti di affidamento in prova del 02.05.2023 (emessa, come visto, con riguardo all'indicata condanna) vi sono quelle dell'obbligo sia di permanere dalle ore 22,00 alle ore 7,00 proprio nell'abitazione in discorso, sita in , via] n.) (*«il domicilio indicato è idoneo ai controlli»*), sia di *«provvedere puntualmente a tutti gli obblighi di assistenza familiare»* e quindi anche nei confronti del *«figlio di anni 33 affetto da grave disabilità [tetraplegico] di cui si occupa quotidianamente»*, cui si sono aggiunti gli obblighi di accudimento (come da documentazione in atti) dei minori



M G C e M G. (a lei affidati come nonna paterna e tutrice), tutti facenti parte del medesimo nucleo familiare. La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la seria difficoltà economica di reperire una diversa abitazione idonea (si è sopra accennato che la scarsa capacità economica del nucleo familiare è condizione per l'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER, prevista proprio per chi non è in grado di accedere utilmente al mercato delle abitazioni) renderebbero in pratica impossibile sia la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (mettendo seriamente a rischio la rieducazione della condannata, in violazione anche dell'art. 27, terzo comma, ultima parte, Cost.), sia una effettiva tutela della famiglia (in violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost.). In tal senso non è ingiustificata la doglianza dell'appellante, che lamenta al riguardo «*un corto circuito funzionale tra poteri dello Stato*».

Considerazioni analoghe sono state espresse dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2021 (già citata), secondo cui vi è necessità che la revoca di trattamenti assistenziali disposta a causa di una condanna irrevocabile per reati ostativi non comportamenti, nel caso di ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione, l'impossibilità di una dignitosa sopravvivenza. Nello stesso senso la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 169 del 2023, citata dall'appellato, che ha ritenuto la revoca dei benefici assistenziali giustificata solo ove alle esigenze di mantenimento del condannato provveda lo Stato direttamente, assicurandogli il sostentamento in regime di detenzione carceraria.

3.3. Un terzo dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 2 Cost., concerne il citato art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), nella parte in cui dispone la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio per una condanna ostativa a carico di un componente del nucleo familiare, senza prevedere la possibilità di procedere ad una valutazione di bilanciamento con altri bisogni essenziali costituzionalmente tutelati, come la tutela del diritto all'abitazione e, più in generale, della famiglia, dei minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare.



La norma qui censurata, pertanto, trascura irragionevolmente di considerare le gravi situazioni di bisogno (quali quelle in cui versa in concreto la famiglia dell'appellante) e si pone addirittura in contrasto con i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed economica di cui all'art. 2 Cost. di assicurare ai minori e ai disabili il bene primario dell'abitazione, unitamente ai componenti del loro nucleo familiare che li accudiscono, omettendo di garantire a tali soggetti fragili il diritto sociale inviolabile all'abitazione e alla dignità sociale loro dovuta in funzione della loro uguaglianza, sotto tale aspetto, con tutti gli altri cittadini, ai sensi del primo comma dell'art. 3 Cost. (è significativa al riguardo la sentenza n. 67 del 2024 della Corte costituzionale, recante citazioni della consolidata giurisprudenza costituzionale sul diritto sociale inviolabile all'abitazione, da tutelarsi in generale, quanto alla disciplina del rapporto di assegnazione degli alloggi ERP, mediante requisiti rispettosi dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza).

Va sottolineato che alcune leggi relative all'assegnazione di alloggi ERP promulgate da altre Regioni prevedono in proposito, al contrario di quella della Regione Abruzzo, temperamenti e rimedi nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario figli minorenni, anziani, disabili o comunque sussistano situazioni di grave disagio sociale economico o familiare (ad esempio: art. 39, commi 1-*bis*, e 1-*ter*, della legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23, recante «*Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale*»).

3.4. Un quarto dubbio di legittimità costituzionale della già evidenziata norma della legge regionale n. 96 del 1996 si pone in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1958, n. 848 (e successivi protocolli addizionali), quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

In base all'art. 8 CEDU, concernente il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» (secondo la sua attuale rubrica) e in base alla proiezione di questa disposizione nell'ordinamento interno, le misure legislative che si ingeriscono nell'esercizio di tale diritto, ad esempio incidendo sulla stabilità della vita familiare e



sul radicamento territoriale del nucleo familiare, sono ammesse solo se necessarie, «*in una società democratica, [...] alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*». A tal fine tali ingerenze debbono superare un test di proporzionalità: tra più soluzioni idonee al fine perseguito, va prescelta quella meno restrittiva dei diritti, evitando sacrifici sproporzionati. In particolare, occorre che sia operato un conveniente bilanciamento tra le ragioni dell'intervento pubblico e la tutela della vita familiare radicata sul territorio. (Corte costituzionale, ordinanza n. 217 del 2021, punto 8.5. del *Considerato in diritto*, emessa a proposito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE, per i casi di allontanamento, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, del cittadino di uno Stato terzo dal territorio dello Stato nel quale tale soggetto abbia stabilito legittima ed effettiva residenza familiare o dimora).

Tale bilanciamento non può effettuarsi quando, come nella norma regionale in esame, sia previsto un automatismo assoluto nella decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, anche nel caso di giudicato penale per reati ostativi commessi da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario e diverso da quest'ultimo: tale automatismo, infatti, non permette la valutazione di circostanze, come la presenza nella famiglia di minori o di soggetti non autosufficienti, che necessitano di una tutela maggiormente incisiva rispetto all'esigenza di mantenere criteri di "onorabilità" e meritevolezza nel rapporto derivante dall'assegnazione di alloggi abitativi ERP. L'allontanamento coattivo dall'alloggio, in tale caso di decadenza, di tutti i componenti del nucleo familiare, che – per definizione, come in precedenza rilevato – non sono economicamente in grado di procurarsi nel territorio una diversa adeguata abitazione e di proseguire nell'adempimento dei loro obblighi di assistenza familiare, appare misura palesemente sproporzionata e invasiva.

3.5. Tutte le considerazioni sopra svolte mostrano, in conclusione, la non manifesta infondatezza delle qui prospettate questioni di legittimità costituzionale.



4. Sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità costituzionale sopra ritenute non manifestamente infondate sono anche rilevanti, in quanto il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, da un lato, la norma di legge regionale applicabile in causa ed idonea a definirlo è l'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; dall'altro, l'accoglimento di alcuna o di tutte le suddette questioni di legittimità costituzionale relative alle norme contenute nella qui censurata disposizione di legge regionale comporterebbe l'accoglimento dell'appello, altrimenti da rigettare.

Va anche esclusa la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, data l'inesistenza – sul punto – di un diritto vivente orientato in questo senso e data l'univoca chiarezza del dettato letterale e del significato della disposizione oggetto delle questioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Civile, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1.) dichiara rilevante e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera *e-ter*), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), nella parte in cui:

1. a.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche qualora il sopravvenuto giudicato penale riguardi un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario (violazione degli artt. 3 e 27, primo comma, Cost.);



1. b.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio anche in caso di sopravvenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso dall'assegnatario e che sia stato ammesso, con riguardo a tale condanna, alla misura alternativa alla detenzione costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale; decadenza operante pur in presenza di obiettive difficoltà (economiche o no) per i componenti del nucleo familiare dell'assegnatario di reperire un'altra adeguata abitazione, idonea sia per ottemperare alle prescrizioni della misura, sia per assolvere gli obblighi verso i familiari minori e disabili non autosufficienti (violazione degli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, ultima parte, 29, 30 e 31 Cost.);

1.c.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, senza procedere ad una previa valutazione di bilanciamento con l'esigenza di soddisfare bisogni essenziali costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile all'abitazione e alla tutela dei minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario (violazione degli artt. 2 e 3 Cost.);

1.d.) prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, con un automatismo contrastante con la necessità di operare un bilanciamento con il diritto al concreto rispetto della vita privata e familiare (violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 8 CEDU);

2.) dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della questione di legittimità costituzionale;

3.) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;



4.) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 16.02.2026.

La Presidente estensora

Nicoletta Orlandi

